

Codice A1813B

D.D. 26 marzo 2020, n. 822

**R.D. 523/1904. Autorizzazione idraulica n. 19/20 per "Lavori di sistemazione idrogeologica rii collinari ed attraversamento della viabilità - II Lotto", in Comune di San Mauro Torinese (TO). Richiedente: Comune di San Mauro Torinese.**



**ATTO N. DD-A18 822**

**DEL 26/03/2020**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,  
TRASPORTI E LOGISTICA**

**A1813B - Tecnico regionale area metropolitana di Torino**

**OGGETTO:** R.D. 523/1904. Autorizzazione idraulica n. 19/20 per “Lavori di sistemazione idrogeologica rii collinari ed attraversamento della viabilità – II Lotto”, in Comune di San Mauro Torinese (TO).

Richiedente: Comune di San Mauro Torinese.

Con nota in data 09/03/2020 prot. n. 10881 il Comune di San Mauro Torinese, P.I.01113180010, ha presentato istanza per il rilascio dell’autorizzazione idraulica per lavori di manutenzione straordinaria lungo la tratta d’alveo del Rio Rivodora prospiciente Via Rivodora, tra i numeri civici 48 e 72, in Comune di San Mauro Torinese, ad integrazione degli interventi già oggetto di autorizzazione di questo Settore n.65/19, a suo tempo assunta con determinazione dirigenziale n.2703 in data 02/08/2019.

Detti lavori consistono essenzialmente in:

- pulizia, riprofilatura e ricalibratura delle sezioni di deflusso delle tratte d’alveo individuate negli Interventi N.1 e N.2 degli elaborati di progetto, con movimentazione di 479m<sup>3</sup> circa di materiale litoide proveniente dai lavori di scavo, riutilizzo di quotaparte dello stesso, pari a circa 111m<sup>3</sup>, a rimbottimento di sponda e/o colmatura di depressioni in alveo, conferimento a discarica della frazione in esubero in quanto materiale ricadente nella “Zona 3” della “*Carta regionale del litoide di fiume*” di cui alla D.G.R. 9 febbraio 2015, n.21-1004 “*Determinazione dei canoni per la concessione di estrazione di materiali litoidi dal demanio idrico ex articolo 15 della l.r. n. 17/2013 e modifiche alle procedure di cui alla D.G.R. n.44-5084 del 14/01/2002*”;
- realizzazione di difese spondali lungo la tratta d’alveo individuata nell’Intervento N.2 di progetto, costituite da scogliere in massi di cava intasati in cls, aventi dimensioni, rispettivamente: in sponda orografica sinistra 65m di lunghezza ed altezza massima di 3m misurata dal piano di fondazione; in sponda orografica destra 61m di lunghezza complessiva, di cui un tratto a monte di 9m e uno a valle di 23m con altezza massima di 3m misurata dal piano di fondazione, mentre il settore centrale, pari

a 29m, di altezza ridotta ad 1,5m misurata dal piano di fondazione a costituire una sottomurazione di un muro esistente;

- ulteriore sistemazione della tratta del corso d'acqua individuata nell'Intervento N.2 di progetto, mediante: rivestimento del fondo alveo costituito dalla posa di massi di cava intasati in cls, per uno sviluppo in pianta medio di 15x4,5m, spessore 1m; ripristino briglia e guado esistenti lungo il medesimo fondo alveo oggetto del rivestimento anzidetto, per le cui modalità esecutive e caratteristiche dimensionali si rimanda agli elaborati progettuali; protezione della tubazione presente tra la briglia ed il guado, costituita da manufatto in c.a. a tutt'alveo, avente spessore 1m;
- prolungamento della tubazione in cls di diametro 800mm presente a tergo della sponda sinistra lungo la tratta d'alveo individuata nell'Intervento N.3 di progetto, per una lunghezza di 4m su fondo sistemato con magrone e sistemazione definitiva con il materiale di scavo.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali redatti dall'Ing. Valter Peisino recanti data Febbraio 2020; di questi sono stati presi in esame, ai fini istruttori, la relazione tecnico-illustrativa, la relazione idrologica e idraulica, il computo metrico estimativo e n. 4 tavole grafiche, in base ai quali è prevista la realizzazione delle opere di che trattasi.

Il Comune di San Mauro Torinese, con Determinazione Dirigenziale in data 20.02.2020 n. 60 del Settore Pianificazione e Gestione del Territorio – Servizio Opere Pubbliche, ha approvato i suddetti elaborati progettuali.

La Città Metropolitana di Torino – Servizio Tutela della Fauna e della Flora, con nota prot. n.64336 del 24/07/2019 ha espresso parere con prescrizioni, a norma dell'art. 12 della l.r. 37/2006 e successive DD.G.R. n 72-13725 del 29.03.2010 e n.75-2074 del 17/05/2011 recanti disciplina sui lavori in alveo, programmi, opere e interventi sugli ambienti acquatici, sui lavori previsti nel progetto iniziale già oggetto di autorizzazione idraulica di questo Settore n.65/19 inizialmente citata, e di cui gli interventi di che trattasi nel presente provvedimento ne rappresentano una integrazione.

Dall'esame degli atti progettuali l'esecuzione dei lavori in argomento è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l'osservanza delle prescrizioni elencate nella parte dispositiva del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso

## IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- la D.G.R. n. 24-24228 del 24.3.1998 sull'individuazione dell'autorità idraulica regionale competente;
- gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998 sulle deleghe statali alle regioni per la gestione del demanio idrico;
- l'art. 59 della L.R. 44/2000 sulle funzioni della Regione per la difesa del suolo e tutela del reticolo idrografico;
- il Piano Stralcio Fasce Fluviali (PSFF) ed il Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri in data 24/05/2001 di approvazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI);

- le ll.rr. n. 12/2004 e n. 9/2007 ed il regolamento approvato con D.P.G.R. 06.12.2004 n.14/R e s.m.i. recanti disposizioni sulla gestione del demanio idrico;
- la D.G.R. 31-4182 del 22.10.2001 recante l'individuazione dei Settori Regionali preposti alla gestione del demanio idrico;
- la D.G.R. 9 febbraio 2015, n.21-1004 "Determinazione dei canoni per la concessione di estrazione di materiali litoidi dal demanio idrico ex articolo 15 della l.r. n. 17/2013 e modifiche alle procedure di cui alla D.G.R. n.44-5084 del 14/01/2002";
- la nota n. 64336 del 24/07/2019 con la quale il Servizio Tutela della Fauna e della Flora - Città Metropolitana di Torino ha espresso parere con prescrizioni, ex art.12 della l.r. 37/2006, D.G.R. n. 72-13725 del 29.03.2010 e D.G.R. n.75-2074 del 17/05/2011 recanti disciplina sui lavori in alveo, programmi, opere e interventi sugli ambienti acquatici, sui lavori previsti nel progetto iniziale già oggetto di autorizzazione idraulica di questo Settore n.65/19, a suo tempo assunta con determinazione dirigenziale n.2703 in data 02/08/2019, di cui gli interventi di che trattasi nel presente provvedimento ne rappresentano una integrazione;
- l'art. 17 della L.R. 23/2008 recante attribuzioni ai Dirigenti;
- attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR n° 1-4046 del 17/10/2016,

*determina*

di autorizzare, esclusivamente ai fini idraulici, per quanto di competenza del Settore scrivente, il Comune di San Mauro Torinese all'esecuzione dei lavori di che trattasi, nell'ambito della proprietà del demanio idrico, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali, agli atti di questo Settore, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni, per il cui recepimento si rimanda alle fasi di redazione del progetto esecutivo e di realizzazione dei lavori:

1. nessuna variazione agli interventi progettati potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. siano eseguiti accuratamente i calcoli di verifica della stabilità delle opere di sistemazione longitudinale (scogliere, rivestimento fondo alveo e sottomurazione) e trasversali (briglia, guado e protezione tubazione in c.a.) previste lungo le tratte d'alveo in argomento, in uno con i manufatti di difesa esistenti oggetto di ripristino e/o di consolidamento, nei riguardi di tutti i carichi di progetto (spinte dei terreni, pressioni e sottospinte idrauliche indotte da eventi di piena, sovraccarichi, ecc.); i piani di appoggio delle strutture di fondazione di tutte le nuove opere, nonché di quelle di ripristino/consolidamento dovranno risultare posti ad una quota comunque inferiore di almeno m 1,00 rispetto alla quota più depressa di fondo alveo nelle sezioni trasversali interessate, ovvero, dovrà essere verificata puntualmente la sezione di imposta delle stesse e, ove necessario, garantirne la stabilità compatibilmente con la natura litologica del terreno in considerazione delle potenzialità dei fenomeni di dissesto erosivi attesi;
3. le opere di difesa spondale in progetto dovranno essere risolte per un tratto di sufficiente lunghezza e idoneamente immorsata a monte e a valle nell'esistente sponda, ovvero, adeguatamente attestata a monte e a valle in corrispondenza dei manufatti di difesa esistenti, avendo cura di raccordarle in modo omogeneo il collegamento strutturale, al fine di prevenire l'insorgere di locali fenomeni erosivi e/o di rigurgito da parte della corrente; il paramento esterno delle medesime opere longitudinali dovrà essere raccordato senza soluzione di continuità con il profilo spondale esistente;

4. i manufatti di difesa spondale dovranno essere mantenuti ad un'altezza non superiore alla quota dell'esistente piano di campagna, nonché collocati longitudinalmente in sponda avendo cura di verificare, in sede esecutiva, che gli stessi non determinino restringimenti, anche locali e puntuali, delle sezioni di deflusso della tratta d'alveo interessata dell'intervento;
5. ai fini del corretto ripristino strutturale e della relativa funzionalità idraulica della briglia e del retrostante guado dovrà essere attentamente curato l'inserimento e l'attestazione di detti manufatti trasversali in corrispondenza delle sezioni d'alveo interessate, avendo cura di approfondire e stabilizzare adeguatamente i massi utilizzati, in particolare, verso la risalita delle sponde, conferendo alle stesse opere la giusta pendenza e il più adeguato profilo di equilibrio atto a garantirne la conformazione morfometrica in alveo più congeniale allo scopo cui devono assolvere; a tal proposito dovrà essere prevista ed attuata tempestivamente la più opportuna manutenzione delle medesime opere, periodicamente, ovvero, a seguito di verifiche in occasione di eventi di piena e di trasporto solido del corso d'acqua, attraverso i necessari lavori di pulizia, scavo, rimozione del materiale di deposito, previa autorizzazione di questo Settore;
6. i massi di cava costituenti le difese spondali longitudinali (scogliere, rivestimento fondo alveo e sottomurazione) e trasversali (briglia), dovranno essere posizionati in modo da offrire reciprocamente garanzie di stabilità; essi dovranno essere a spacco, con struttura compatta, non geliva né lamellare, dovranno avere volume non inferiore a 0,30 m<sup>3</sup> e peso non inferiore a 8,0q.li; inoltre dovrà essere verificata analiticamente l'idoneità della dimensione dei massi impiegati a non essere mobilitati dalla corrente, tenendo conto degli opportuni coefficienti di sicurezza;
7. dovrà essere conferita la giusta orientazione, a favore di corrente, al prolungamento della tubazione di scarico previsto in sponda sinistra (Intervento N.3), garantendo la stabilità del manufatto attraverso la posa e il consolidamento del materiale movimentato per lo scavo, avendo cura di prevedere un'adeguata protezione dello sbocco e del fondo alveo, eventualmente attraverso la posa di massi e della loro stabilizzazione in corrispondenza del tratto spondale ove agisce lo scarico;
8. gli scavi/movimentazione del materiale litoide in alveo previsti per la ricalibratura delle sezioni di deflusso dovranno essere praticati con le dovute cautele e sorveglianze del caso, in periodo di magra del corso d'acqua interessato, in conformità a quanto rappresentato negli elaborati di progetto; gli stessi scavi/movimentazioni dovranno essere eseguiti in senso longitudinale parallelamente all'asse del medesimo corso d'acqua, procedendo per strisce successive, da valle verso monte e dallo specchio centrale verso riva per una profondità di scavo massima di cm 50 ripetibili; durante il corso dei lavori è fatto divieto assoluto di depositi, anche temporanei, di materiali e mezzi che determinino la pregiudizievole restrizione delle sezioni idrauliche, nonché dell'utilizzo dei materiali medesimi, ad interruzione del regolare deflusso delle acque, per la formazione di accessi o per facilitare le operazioni stesse;
9. i lavori di scavo e di movimentazione del materiale litoide previsti non dovranno interessare i settori di fondo alveo caratterizzati da materiale con pezzatura più grossolana che presentino condizioni di assetto idraulico stabilizzato;
10. l'attuazione e la gestione dei lavori riguardanti il bilancio delle operazioni di scavo e di riporto del materiale litoide demaniale di sovralluvionamento necessarie per la ricalibratura delle sezioni di deflusso della tratta d'alveo in argomento dovrà avvenire nel pieno rispetto dei criteri, delle indicazioni operative e delle procedure tecniche amministrative di cui alla D.G.R. 9 febbraio 2015, n.21-1004 "*Determinazione dei canoni per la concessione di estrazione di materiali litoidi dal demanio idrico ex articolo 15 della l.r. n. 17/2013 e modifiche alle procedure di cui alla D.G.R. n.44-5084 del 14/01/2002*"; la quotaparte di materiale litoide demaniale non soggetto ad alienazione in discarica dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di che trattasi, avendo cura di conferire allo stesso materiale di riporto lungo le sponde, ovvero, nei settori in erosione e nel fondo alveo, un adeguato grado di compattezza e di stabilità, attraverso il corretto posizionamento degli eventuali massi

presenti in loco, ovvero, dei clasti più grossolani, a costituire un efficace corazzamento di protezione delle sezioni di deflusso, atto a contrastare l'insorgere di eventuali fenomeni erosivi lungo le sponde ricalibrate e sistemate; il materiale proveniente dalla demolizione di eventuali murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo e anch'esso conferito a discarica;

11. le operazioni di pulizia e dell'eventuale taglio e rimozione della vegetazione arbustiva presente in alveo e lungo le sponde di che trattasi dovranno anch'esse essere praticate con le dovute cautele e sorveglianze del caso, in periodo di magra dei corsi d'acqua, in conformità a quanto indicato negli elaborati di progetto;

12. durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua; è fatto divieto assoluto di depositi, anche temporanei, di materiali e mezzi che determinino la pregiudizievole restrizione delle sezioni idrauliche nonché l'utilizzo dei materiali medesimi, ad interruzione del regolare deflusso delle acque, per la formazione di accessi o per facilitare le operazioni stesse; è vietato inoltre lo scarico, all'interno dell'alveo del corso d'acqua, di materiali di risulta provenienti da scavi esterni all'alveo medesimo, ovvero, quelli derivanti dall'eventuale demolizione di murature sia in fase di cantiere che ad interventi eseguiti;

13. le sponde, le opere di difesa e le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori in progetto dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto richiedente unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

14. è a carico del richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, svincolando questa Amministrazione da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua; pertanto codesto comune dovrà prendere informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici anche conseguentemente agli eventi meteorici ed adottare all'occorrenza tutte le necessarie misure di protezione;

15. la presente autorizzazione ha validità di mesi 18 (diciotto) dalla data di ricevimento del presente atto, pertanto i lavori dovranno essere completati entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su istanza del richiedente, nel caso in cui, per giustificati motivi, il completamento dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

16. l'autorizzazione si intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamento d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto richiedente di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione;

17. il soggetto richiedente dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione;

18. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto richiedente, modifiche ai lavori, o anche di procedere alla revoca del presente atto, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua o che i lavori stessi siano, in seguito, giudicati incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

19. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici e del demanio idrico, fatti i salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto richiedente, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza del presente atto;

20. dovrà essere trasmessa, a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata a.r, o simili, la comunicazione di inizio e ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; terminati i lavori, il richiedente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che gli stessi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;
21. prima dell'inizio dei lavori il soggetto autorizzato dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi; in particolare, riguardo la disciplina di cui alla normativa vigente sui lavori in alveo, programmi, opere e interventi sugli ambienti acquatici (ex art.12 della l.r. 37/2006, D.G.R. n 72-13725 del 29.03.2010 e D.G.R. n.75-2074 del 17/05/2011), dovranno essere recepite le indicazioni/prescrizioni contenute nel parere prot. n.64336 del 24/07/2019 rilasciato, a suo tempo, dalla *Città Metropolitana di Torino – Servizio Tutela della Fauna e della Flora*, a seguito dell'esame del progetto più generale già oggetto di autorizzazione idraulica di questo Settore n.65/19 inizialmente citata, e di cui gli interventi di che trattasi nel presente provvedimento ne rappresentano una integrazione;
22. dovranno essere avviate tempestivamente tutte le procedure tecnico-amministrative, da parte dell'Amministrazione Comunale di San Mauro Torinese, volte alla verifica dell'esistenza o meno delle concessioni demaniali ex *ll.rr. n 12/2004 e n 9/2007 e regolamento approvato con D.P.G.R. 06.12.2004 n.14/R* relative alla tubazione di attraversamento dell'alveo e al guado di cui all'Intervento N.2, nonché alla condotta di scarico di cui all'Intervento N.3; in assenza di detti provvedimenti concessori dovrà essere presentata, da parte dei proprietari/gestori dei suddetti manufatti, formale istanza presso il Settore Tecnico Regionale – Area Metropolitana di Torino scrivete, ai fini della regolarizzazione di ciascun sottoservizio e pertinenza idraulica interessante il demanio idrico fluviale di che trattasi.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto Regionale e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

IL DIRIGENTE (A1813B - Tecnico regionale area metropolitana di Torino)  
Firmato digitalmente da Elio Pulzoni